

Roma, 27 marzo 2000
Prot. n. 0094/00/E.10./E.28./M.2.4
Circ. n. 16105

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose – Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 - Circolare ministeriale del 6 marzo 2000.

Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 52 del 3 marzo 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 96/35/CE sul consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Il decreto legislativo, entrato in vigore il 16 marzo scorso, prevede che entro il 16 giugno 2000 le imprese dovranno obbligatoriamente nominare il proprio consulente per la sicurezza, e comunicare tale nomina all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio. Nel caso non si ottemperi a tale obbligo, sono previste pesanti sanzioni che consistono nel pagamento di una somma tra i diciotto milioni di lire nel caso di mancata nomina, e da uno a sei milioni di lire nel caso di mancata comunicazione della stessa.

La nomina del consulente per la sicurezza deve riguardare i soggetti in possesso del certificato di formazione professionale. In attesa che venga emanato il decreto ministeriale che individuerà le Commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dell’esame utile per il conseguimento del suddetto certificato, gli interessati possono richiedere fin da subito il rilascio del certificato provvisorio di consulente che consentirà alle imprese di rispettare gli obblighi di legge.

Al riguardo il Ministero dei trasporti, con circolare n. U. di G. MOT n. A9 (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 67 del 21 marzo 2000), ha individuato le norme procedurali per il rilascio del certificato provvisorio.

Tale certificato può essere richiesto esclusivamente dai titolari o legali rappresentati delle imprese o da loro dipendenti che dimostrino, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, di aver di fatto assolto ad una funzione equivalente a quella prevista per il consulente. Il certificato provvisorio ha una validità limitata a 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero fino al 17 settembre 2001, ed entro tale data i possessori devono sostenere l'esame per ottenere il certificato definitivo.

La domanda di rilascio deve essere presentata all'ufficio della motorizzazione civile della provincia in cui ha sede l'impresa.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/mb